

effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero effettuato da soggetti diversi da banche e intermediari finanziari autorizzati, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale;

c) gli Associati possono effettuare solamente finanziamenti infruttiferi di interessi.

14) Irripetibilità di apporti e versamenti.

14.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

14.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

15) Incremento del patrimonio.

15.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio di Delegazione a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

e) per decisione del Consiglio di Delegazione di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle rendite



del patrimonio medesimo e delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

16) Salvaguardia del patrimonio.

16.1. Il Consiglio di Delegazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

16.2. Il Consiglio di Delegazione vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

16.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Delegazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

17) Divieto di distribuzione.

17.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV - SISTEMA DI GOVERNANCE

18 - Organi della Delegazione

18.1. Gli Organi della Delegazione sono:

- a) l'Assemblea di Delegazione;
- b) il Consiglio di Delegazione;
- c) l'Organo di Controllo, qualora nominato secondo le norme statutarie vigenti.

18. 2. Ad eccezione di quanto previsto ai successivi artt. 30.3. e 31.1. del presente statuto in tema di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo e del Revisore ai sensi degli artt. 30 e 31 del CTS, tutte le altre cariche elettive sono gratuite. Agli associati che le ricoprono compete solo il rimborso delle spese relative all'adempimento del mandato ricevuto, regolarmente documentate.

SEZIONE I ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE

19 - Partecipazione all'assemblea

19.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Delegazione.

19.2. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale. Possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee solo coloro che risultino iscritti da almeno 60 giorni nel Libro degli Associati alla data della convocazione. Gli associati minorenni, non emancipati, saranno sostituiti da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

20 - Convocazione dell'assemblea.



20.1. L'assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni, ovvero entro 170 giorni qualora lo richiedano particolari motivi, dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per la presentazione del conto preventivo dell'anno in corso.

20.2 La convocazione dell'Assemblea viene effettuata tramite comunicazione scritta da inviare agli associati almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'adunanza ai recapiti comunicati ai sensi dell'art. 9.2.. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione può altresì essere affisso presso la sede legale e pubblicato sul sito internet, se esistente, della Delegazione stessa.

20.3. L'assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Consiglio di Delegazione ovvero su richiesta, indirizzata al Delegato, di almeno un terzo degli associati.

21 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

21.1. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

21.2. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza semplice degli associati presenti.

21.3. L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'eventuale ricorso avverso l'esclusione presentato dall'associato escluso;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

22 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea straordinaria

22.1 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione è richiesto un quorum costitutivo, sempre in proprio o per delega, di almeno un terzo degli associati, per la terza convocazione e le successive è richiesto un quorum costitutivo, sempre in proprio o per delega, di almeno un quarto degli associati.

22.2. L'Assemblea straordinaria delibera in merito:

- a) allo scioglimento dell'Associazione: per questo tipo di





delibera è richiesto, in ogni caso, il voto favorevole dei 3/4 degli associati;

b) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, e sulle operazioni di trasformazione, fusione scissione dell'associazione: per questo tipo di delibera è richiesto in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, dalla seconda convocazione in poi il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati presenti;

c) ad ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Delegazione con la maggioranza degli associati presenti.

23 - Svolgimento dell'assemblea

23.1. L'assemblea adotta le proprie delibere normalmente con voto palese per alzata di mano. Su decisione del Presidente dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza, ed in ogni caso quando la votazione è relativa a singole persone, deve essere adottato il metodo del voto a scrutinio segreto; in tale ipotesi il Presidente dell'assemblea, sceglie due scrutatori fra i presenti.

23.2. Ogni partecipante all'assemblea può rappresentare, purché munito di delega scritta, non più di altri tre associati.

23.3. L'assemblea è presieduta dal Delegato o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'assemblea.

23.4. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Delegato tra i presenti.

23.5. Il Delegato ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, per le delibere assunte sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

23.6. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

23.7. Il Delegato deve inviare copia del Verbale di Assemblea, completo di tutti gli eventuali allegati, alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dalla data di svolgimento della stessa.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI DELEGAZIONE

24 - Composizione del Consiglio di Delegazione e durata in carica.

24.1 Il Consiglio di Delegazione è formato da 5 a 9 membri eletti tra gli associati in regola con la quota di pagamento ed iscritti da almeno tre mesi al libro degli associati, e viene eletto dall'Assemblea di Delegazione secondo le modalità previste nel Regolamento di gestione della delegazione.

24.2. Il Consiglio di Delegazione dura in carica quattro anni, con inizio mandato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'elezione.

24.3. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Delegazione

devono tenersi tra il 1° novembre ed il 31 dicembre dell'anno di scadenza. Al termine del mandato, tutti i componenti del Consiglio di Delegazione possono essere rieletti.

24.4. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei consiglieri in carica, il Consiglio di Delegazione procede all'integrazione del Consiglio stesso, convocando il primo dei non eletti, tenendo conto dell'elettorato attivo specifico qualora il consiglio in carica risulti eletto con il metodo delle liste contrapposte. Le modalità sono disciplinate nel Regolamento di gestione della delegazione di cui al successivo art. 40.

24.5. Nel caso in cui il numero di Consiglieri dimessi, deceduti, decaduti o, comunque, mancanti per qualsiasi causa, sia superiore alla metà dei Consiglieri risultati originariamente eletti, i Consiglieri superstiti o, in mancanza, l'Organo di Controllo se esistente, devono senza indugio convocare l'assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio di Delegazione.

25 - Compiti del Consiglio di Delegazione.

25.1 Il Consiglio di Delegazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Delegazione e, in particolare, ha il compito di:

- a) eleggere al proprio interno, a scrutinio segreto, il Delegato, il Segretario ed il Tesoriere.
- b) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività della Delegazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- d) predisporre il bilancio consuntivo da presentare poi all'assemblea per l'approvazione;
- e) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Delegato;

25.2. Il Consiglio di Delegazione, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e/o non associati. Le modalità di funzionamento di tali commissioni saranno stabilite nella delibera di nomina.

25.3. Il Consiglio di Delegazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti, In caso di parità di voti prevale il voto del Delegato.

25.4. Nell'ipotesi di deliberazione relativa a singole persone, ovvero quando richiesto da almeno 3 componenti del Consiglio di Delegazione, dovrà adottarsi lo scrutinio segreto. In tal caso, il segretario svolgerà funzioni di scrutatore, affiancato dal consigliere più giovane di età. Con lo scrutinio segreto, in caso di parità di voti, le deliberazioni s'intendono respinte.



26 - Riunioni del Consiglio di Delegazione.

26.1. Il Consiglio di Delegazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a trimestre e, comunque, ogni qualvolta il Delegato lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche a mezzo di supporti elettronici (call/videoconferenza).

26.2. Le riunioni del Consiglio di Delegazione devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica. In caso di presenza di tutti i suoi membri, e dell'organo di revisione se nominato, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

26.3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Delegato o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

SEZIONE III- DELEGATO, SEGRETARIO DI DELEGAZIONE E TESORIERE

27 - Il Delegato

27.1. Il Delegato è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la dirige, ne convoca e presiede il Consiglio di Delegazione, e vigila sull'andamento generale della Delegazione. Il Delegato ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Delegazione.

27.2. Il Delegato assume, nel caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Delegazione, di competenza del Consiglio di Delegazione, sottoponendo allo stesso la loro ratifica nella prima seduta utile.

27.3. Il Delegato, sentito il Consiglio di Delegazione, nomina, scegliendolo tra gli associati di provata competenza, un responsabile dei sommelier della Delegazione, il quale avrà il compito di coordinare le attività di servizio e di aggiornamento professionale dei sommelier facenti parte della delegazione stessa.

27.4. Il Delegato può ricoprire questa carica al massimo per tre mandati consecutivi, salvo deroga motivata del Consiglio Nazionale.

28 - Il Segretario di Delegazione.

28.1 Il Segretario di Delegazione è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha il compito di svolgere tutte quante le operazioni di Segreteria di competenza della Delegazione, di verbalizzare le riunioni del Consiglio di Delegazione, di sostituire il



Delegato in caso di sua assenza od indisponibilità, di mantenere i contatti con la Segreteria Nazionale.

29 - Il Tesoriere.

29.1 Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Delegazione tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio di Delegazione che lo ha eletto. Egli ha il compito di provvedere ogni anno alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed alla loro presentazione al Consiglio di Delegazione, di verificare la regolarità e la congruità delle spese, di controllare gli eventuali sfondamenti di spesa e proporre o meno la sanatoria al Consiglio di Delegazione, di tenere i rapporti contabili con gli istituti di credito, di presenziare alle visite dell'Organo di Revisione.

SEZIONE IV - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

30 - Sindaco, Collegio dei Sindaci e Organo di Controllo.

30.1. Qualora l'Associazione non superi per due esercizi consecutivi, due dei tre parametri previsti dall'art.30 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 può eleggere un organo di controllo facoltativo, sia monocratico, denominato in questo caso Sindaco, che collegiale, denominato invece Collegio dei Sindaci e composto, in questa ipotesi da tre associati. Il Sindaco o il Collegio dei Sindaci sono eletti dall'Assemblea tra gli Associati. Per questa carica non è richiesto il possesso di particolari titoli professionali.

La nomina del Sindaco o del Collegio dei Sindaci è obbligatoria, qualora per due annualità consecutive la Delegazione superi i 300 associati. Dura in carica quattro anni, dalla data di approvazione del rendiconto. I suoi componenti sono rieleggibili.

30.2. Il Sindaco o il Collegio dei Sindaci possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e verificano, almeno trimestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verificano altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Delegazione, ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.

30.3 Qualora la nomina dell'Organo di Controllo divenga obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 30 del CTS, i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'**articolo 2397**, comma secondo, del Codice civile, anche tra non associati; nel caso di organo di controllo collegiale, detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. In tale ipotesi, l'Assemblea delibererà anche in merito al compenso dei suoi componenti per tutta la durata del mandato.

Al momento di inizio dell'operatività dell'Organo di controllo, il Sindaco o il Collegio dei Sindaci cessano la propria attività.

31 - Esercizio della funzione di Revisione Legale





31.1 Qualora la nomina del Revisore Legale divenga obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, questa funzione potrà essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso, questo dovrà essere interamente composto da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, anche se non associati. L'Assemblea che delibera in merito all'affidamento dell'incarico di Revisione legale, delibera anche in merito al compenso per tutta la durata del mandato.

32 - Collegio dei Probiviri.

32.1 Le funzioni del Collegio dei Probiviri sono svolte del Collegio dei Probiviri della F.I.S.A.R.

33 - Incompatibilità

33.1. Le cariche di Delegato, Segretario e Tesoriere sono incompatibili tra loro e con tutte le altre cariche attribuite nella Delegazione.

33.2. La carica di componente dell'Organo di Controllo o di Revisore Legale è incompatibile con tutte le altre cariche.

TITOLO V - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

34 - Esercizi sociali

34.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Delegazione redigerà il rendiconto consuntivo, nonché quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di delegazione.

35 - Bilancio d'esercizio.

35.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il Bilancio d'esercizio ovvero il Rendiconto di Gestione, secondo quanto previsto dalla Normativa Applicabile, che dovrà essere messo a disposizione degli associati almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

36 - Bilancio sociale.

36.1 Per ogni esercizio, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, viene predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, che dovrà essere messo a disposizione degli associati almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

37 - Scritture contabili.

37.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

38 - Libri dell'Associazione.

38.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio

di Delegazione;

e) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

38.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

38.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio di Delegazione e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

38.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Delegazione è tenuto a cura del Consiglio di Delegazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli associati hanno il diritto di esaminare detto libro ma non di estrarne copia.

38.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli associati e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto libro ma non di estrarne copia.

38.6. Gli associati che intendono esaminare i libri sociali devono presentare una richiesta scritta al Consiglio di Delegazione, indicando i motivi della stessa. L'Associazione renderà disponibili i documenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di Delegazione può comunicare un termine diverso se necessario. La consultazione avverrà e presso la sede dell'Associazione. Il Consiglio di Delegazione può decidere un altro luogo se ci sono motivi validi.

Le informazioni ottenute vanno usate solo per partecipare alla vita dell'Associazione, rispettando la privacy degli altri e le informazioni riservate. Il Consiglio di Delegazione potrà approvare un regolamento dettagliato per disciplinare l'accesso agli atti, nel rispetto di quanto disposto da questo articolo e dalle leggi.

TITOLO VI ESTINZIONE E SCIoglimento

39 - Scioglimento e liquidazione.

39.1 Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea di Delegazione straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

39.2 Il patrimonio, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali esistenti alla data dell'adozione della delibera di scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma uno CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, sarà devoluto alla F.I.S.A.R. APS in quanto ente del Terzo settore.

TITOLO VII NORME FINALI E GENERALI





40 - Regolamento di gestione della delegazione.

40.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con Regolamenti specifici, da adottarsi, a cura del Consiglio di Delegazione, conformi ai Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale.

41 - Clausola compromissoria

41.1. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi, è devoluta alla decisione del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 47 bis.3 dello Statuto nazionale Fisar. Tutte le controversie inerenti alle decisioni del Collegio dei Probiviri sono di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro ove ha sede la 'F.I.S.A.R. a cui potrà rivolgersi ogni interessato, previo esperimento obbligatorio della procedura di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28 del 4.3.2010.

42 - Disposizioni transitorie e finali.

42.1 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti di attuazione dello Statuto della F.I.S.A.R. Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, nonché alle norme di legge vigenti in materia nell'ordinamento giuridico italiano.